

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 711/DEL 31 OTTOBRE 2023

Pratica n. 1656/RE del 21/10/2023

STRUTTURA PROPONENTE: Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali				
CODICE CRAM	DG.008	Ob.Funz.:	CIG:	CUP:

OGGETTO: Personale comparto ARSIAL - Disciplina delle Risorse Decentrate - Costituzione Parte Stabile Fondo - Anno 2023

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

FUNZIONARIO ISTRUTTORE (Nome e cognome)	RESPONSABILE P.O. (Roberto Polegri)	DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Patrizia Bergo)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome e cognome)		

CONTROLLO CONTABILE/FISCALE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ISTRUTTORE			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)		DIRIGENTE DI AREA A.I. (Dott.ssa Elisabetta Caldani)		

Il Direttore Generale

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N°	711/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA DATA, lì 31/10/2023

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**N. 711/DEL 31 OTTOBRE 2023**

OGGETTO: Personale comparto ARSIAL - Disciplina delle Risorse Decentrate - Costituzione Parte Stabile Fondo - Anno 2023

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 14 luglio 2022, n. 568/RE, con la quale è stato prorogato, per ulteriori anni due (2), l'incarico di responsabile della direzione dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, conferito, con decorrenza 12 agosto 2019, alla Dott.ssa Patrizia Bergo, giusta Determinazione del Direttore Generale 01 agosto 2019, n. 533;
- VISTA la Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 1 – Legge di stabilità regionale 2023;
- VISTA la Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 2, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Lazio 2023-2025;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 08/CS/RE del 17 marzo 2023, avente ad oggetto: "Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2023/2025";
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 18 luglio 2023, n. 35/CS/RE, avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. Adozione della variazione di Bilancio n. 4 Assestamento generale di Bilancio – Verifica della salvaguardia degli equilibri";
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 9/CS/RE del 28/03/2023 con la quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) nel quale sono contenuti, altresì, al punto "2.2 Performance", gli obiettivi operativi di ciascuna struttura dell'Agenzia per l'anno 2023;

CONSIDERATO che il D.lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni pubbliche la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

CONSIDERATO che le risorse destinate al fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economiche e finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi e dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

RICHIAMATA la deliberazione n. 15/2018/PAR con la quale la sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei Conti nella Camera di Consiglio del 7 febbraio 2018, esprime il seguente parere:

"La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto concerne le relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva integrativa decentrata;

DATO ATTO che la nuova normativa contrattuale mantiene immutata la distinzione tra risorse stabili e risorse variabili come segue:

Le Risorse Stabili hanno carattere di certezza, stabilità e continuità; sono di competenza dirigenziale e vengono confermate con le stesse caratteristiche anche negli anni successivi ed integrate secondo le disposizioni previste dai nuovi contratti collettivi di lavoro;

Le Risorse Variabili hanno carattere di eventualità e variabilità annualmente modificabili; sono di competenza dell'organo di vertice che formula le direttive, delineando gli indirizzi per la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative nei contratti collettivi decentrati in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo;

RICHIAMATO l'art.23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n.75, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del*

decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208 è abrogato";

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi degli articoli 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, e articolo 1 comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del limite anno 2016;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2 del D.L. 30.04.2019, n. 34 (decreto crescita), convertito con modificazioni nella Legge 28.06.2019, n. 58, che prevede l'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del predetto limite ex art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa, nonché per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

RICHIAMATI il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 e la circolare interministeriale 13 maggio 2020, attuativi delle disposizioni di cui al suddetto DL 34/2019, dai quali, tra l'altro, si rileva che il limite iniziale 2016 è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto "il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019";

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 179877 del 1° settembre 2020 con la quale sono stati forniti alle amministrazioni chiarimenti in ordine alla modalità applicativa della citata normativa;

CONSIDERATO che a seguito delle verifiche effettuate dall'Area Risorse Umane risulta che il numero di personale dipendente in servizio al 31 dicembre 2018 era pari a n. 110 unità e che presumibilmente al 31 dicembre 2023 a seguito delle assunzioni e cessazioni nel frattempo intervenute il numero complessivo ammonterà a n. 119 unità, al fine di adeguare eventualmente in aumento o in diminuzione il limite del trattamento accessorio dell'anno 2023;

CONSIDERATO, pertanto, che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2023 e che il predetto limite risulta salvaguardato;

DATO ATTO che il fondo risorse decentrate dell'anno 2016 fissato in Euro 1.710,792 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023;

RICHIAMATO l'art. 40, comma 3-quinquies del D.lgs. 165/2001 in virtù del quale gli Enti possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa del personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e*

trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che in data 16 novembre 2022 è stato stipulato, in via definitiva, il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Funzioni Locali per il triennio 2019/2021;

RICHIAMATO l'art. 79 del CCNL 16/11/2022 che introduce nuove regole di costituzione del Fondo Risorse Decentrate ed in particolare:

- **comma 1:** " La **PARTE STABILE** del Fondo Risorse Decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma, lettere a), b), c), d), e), f) g) del CCNL 21/5/2018;
- b) un importo, su base annua, pari a €. 84,50 per le unità destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;
- c) risorse stanziare dagli Enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

- **comma 1-bis:** A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1, nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali fra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della Categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della Categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

Tale comma 1bis è applicabile a far data dal 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del CCNL, ovvero dal 1 aprile 2023. Da tale data nella parte stabile del fondo confluirà anche la quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali fra B3 e B1 e fra D3 e D1.

Tale integrazione, tuttavia si configura solo come una partita di giro e verrà inserito, dal 1 aprile 2023, nell'art. 80, comma 1, quali trattamenti fissi a carico delle risorse stabili nel valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche attribuite in anni precedenti, ai sensi dell'art. 16 del CCNL 21/5/2018, mantenuto a titolo di differenziale stipendiale;

- **comma 7:** *Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo;*

RITENUTO necessario procedere alla Costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2023 – Parte Stabile - secondo quanto indicato dall'art. 79 del nuovo CCNL funzioni Locali sottoscritto in via definitiva il 16/11/2022;

VISTA la Determinazione direttoriale n. 1005/RE del 18/11/2022 con la quale è stato costituito il Fondo Risorse Decentrate del personale non dirigente per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018;

DATO ATTO che le risorse decentrate stabili relative all'anno 2022, quali esposte nella relazione illustrativa e tecnico finanziaria sono state oggetto di certificazione positiva da parte dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 del D.lgs. n. 165/2001, con verbale prot. n. 317 del 06/02/2023;

DATO ATTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 5/CS/RE DEL 09/02/2023 è stata autorizzata la sottoscrizione del Contratto Integrativo Parte economica 2022;

RILEVATO che ai sensi del sopra citato comma 1, dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022 l'importo delle risorse decentrate di **PARTE STABILE** per l'anno **2023** è così determinato:

Art. 79 Comma 1 CCNL 2019-2021 – RISORSE STABILI	Importo 2023
<p>unico importo consolidato anno 2017 (art. 67, comma 1 CCNL 21/5/2018), al netto delle risorse destinate nel medesimo anno alle Posizioni Organizzative come certificato dall'Organo di revisione dell'Ente anche a seguito della rideterminazione di cui alla D. D. n. 1005 del 18 novembre 2022;</p>	<p>euro 1.359.548,00 (risorse soggette al limite 2016)</p>
<p>incremento stabile dal 2019 (art. 67, comma 2, lett. a CCNL 21/5/2018), pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, nello stesso importo "a regime" inserito nel fondo dal 2019;</p>	<p>euro 9.318,00 (risorse non soggette al limite 2016)</p>
<p>differenziali posizioni economiche (art. 67, comma 2, lett. b CCNL 21/5/2018), calcolati sui nuovi stipendi tabellari del precedente CCNL 21/05/2018 "a regime", nello stesso importo inserito nel fondo dall'anno 2019;</p>	<p>euro 57.289,00 (risorse non soggette al limite 2016)</p>
<p>RIA e assegni ad personam personale cessato, compresa la quota 13[^] (art. 67, comma 2, lett. c, CCNL 21/5/2018); tali risorse confluiscono stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; nel fondo dell'anno 2023 vanno pertanto inserite le risorse corrispondenti alle RIA e assegni ad personam dei cessati dall'anno 2017 all'anno 2021, come inserite nel fondo dell'anno 2022, oltre alla quota annua relativa ai cessati nell'anno 2022;</p>	<p>euro 58.207,00 (risorse soggette al limite 2016)</p>
<p>importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017;</p>	<p>euro 62.230,00 (risorse non soggette al limite 2016)</p>
<p>importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare (art. 67, comma 2, lett. g)). Questa voce richiama i contenuti della disciplina di cui all'art. 14, comma 3, del CCNL 1/4/1999, la quale prevede che le parti si incontrino, a livello di ente, almeno tre volte all'anno per valutare le condizioni che</p>	<p>euro 38.000,00 (risorse soggette al limite 2016)</p>

hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. E' necessario che, a seguito di tale operazione, venga comunque garantita l'invarianza complessiva delle risorse stanziare (lavoro straordinario + fondo risorse decentrate).	
importo su base annua, pari a euro 84,50, per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 (art. 79 comma 1 lett. b) Per analogia all'incremento ex art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21/05/2018, si ritiene che vada considerato a tal fine sia il personale a tempo indeterminato che determinato, mentre non vanno conteggiati i contratti di somministrazione (ex interinali). Come chiarito dall'Aran nell'orientamento applicativo CFL173, tale importo non va riproporzionato in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.	euro 9.295,00 (risorse non soggette al limite 2016)
Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (art. 79 comma 1 lett. d)	euro 20.873,00 (risorse non soggette al limite 2016)
Incremento previsto dall'art. 79 comma 1- bis del CCNL 2019-2021	euro 14.234,00 (risorse non soggette al limite 2016)
Riduzioni consolidate periodi 2010-2014 e 2015 - 2016	euro - 342.934,00 (risorse soggette al limite 2016)

RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE	1.112.821,00
RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	173.239,00
TOTALE RISORSE STABILI	1.286.060,00

RICHIAMATO l'art. 79 del CCNL 16/11/2022 che, per ciò che concerne le risorse variabili, stabilisce:

Art. 79 comma 2

Gli enti possono, altresì, destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;*
- b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;*
- c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;*
- d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;*

Art. 79 comma 3

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, (Art. 17 comma 6: A seguito del

consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 79) di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

Art. 79 comma 4

Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziati dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.

Art. 79 comma 5

5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

Art. 79 comma 6

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

Art. 79 comma 7

Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.

RICORDATO che questa seconda categoria di risorse comprende le fonti di finanziamento eventuali e variabili indicate prioritariamente nell'art. 79, comma 2;

EVIDENZIATO che le risorse variabili, per la parte più consistente, dipendono prevalentemente da un apprezzamento istituzionale (Organo di Vertice dell'Agenzia) che deve tradursi in una preventiva e specifica allocazione (motivata) nel bilancio dell'ente (art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001).

DATO ATTO che questa tipologia di risorse eventuali, per il loro carattere di incertezza sia nelle quantità sia nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione integrativa, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo, con prioritaria attenzione ai premi correlati

alla performance individuale, cui bisognerà destinare almeno il 30% di tali risorse (art. 80, comma 3, dell'Ipotesi di contratto);

RISORSE VARIABILI	IMPORTI
Importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa. Integrazione ex art. 79 comma 2 lett.b) del CCNL 2019 - 2021	euro 49.246,00 (risorse soggette al limite)
Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; (Art. 79 comma 2 lett. c) CCNL 2019-2021)	euro 79.005,00 (risorse soggette al limite)
In attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli Enti possono incrementare in base alla propria capacità di bilancio le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6 di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse in quanto finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del D.L. 80/2021 non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 ai sensi del comma 6. Art. 79, c. 3, CCNL 16/11/2022 Ripartizione proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6.	euro 7.399,00 (risorse non soggette al limite)
Art. 79, c. 2, lett. a) CCNL 16/11/2022 Art. 67, comma 3, lett. d) CCNL 2016/2018 Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio.	euro 1.900,00 (risorse soggette al limite)
Art. 79, c. 3, CCNL 16/11/2022 Ripartizione proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. "Una tantum" anno 2022.	euro 7.399,00 (risorse non soggette al limite)
Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023 "una tantum"	euro 18.590,00 (risorse non soggette al limite)

Art.80, comma 1 ultimo capoverso <i>"Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni contabili"</i>	euro 49.727,00 (risorse non soggette al limite)
--	---

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	130.151,00
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	83.115,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	213.266,00

RICHIAMATO il comma 6 dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022 il quale stabilisce che *"La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge"*;

DATO ATTO che le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di posizione e di risultato degli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata Qualificazione) previste per l'anno 2023 ammontano ad €. 472.564,00, di cui € 4.564,00 determinate ai sensi dell'art. 79, comma 3 per lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, non soggette al limite anno 2016;

DATO ATTO che ARSIAL rispetta il limite di cui all'art. 23, c. 2, del D.lgs. 75/2017 in quanto:

RISORSE STABILI PER CALCOLO LIMITE	euro 1.112.821,00
RISORSE VARIABILI PER CALCOLO LIMITE	euro 130.151,00
TOTALE	euro 1.242.972,00
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2023	Euro 468.000,00
TOTALE	Euro 1.710.972,00
LIMITE NORMATIVO 2016	Euro 1.710.972,00
	LIMITE RISPETTATO

DATO ATTO che viene rispettato il comma 6 dell'art. 79 del CCNL 2022 in quanto il totale delle voci soggette a vincolo del Fondo Risorse Decentrate, come sopra costituito, destinato a finanziare il trattamento accessorio del personale per l'anno 2023, è pari al corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

RIBADITO che le risorse variabili come sopra evidenziate saranno sottoposte all'approvazione, con apposito provvedimento, dell'Organo di Vertice dell'Agenzia;

DATO ATTO:

- che le risorse di parte variabile e parte stabile considerate ai fini della costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023 rientrano nei limiti di spesa consentiti nella normativa di riferimento;
- che i documenti programmatici per il triennio 2023/2025 sono improntati al rispetto di tutti i vincoli in materia di spesa del personale;

RICORDATO che l'Ente potrà, in ogni momento procedere a riquantificare il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023 alla luce di sopraggiunti modifiche legislative e/o diverse interpretazioni giurisprudenziali, pareri della Corte dei Conti o chiarimenti ministeriali in materia che giustifichino la revisione di quanto attualmente determinato, con la presente determinazione;

RITENUTO necessario provvedere alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate – parte stabile - per l'anno 2023, come sopra determinato, fatti comunque salvi i successivi provvedimenti di destinazione, all'esito della contrattazione integrativa annuale;

DATO ATTO che alla valorizzazione delle risorse variabili, come sopra determinate, si procederà con apposito provvedimento dell'organo di Vertice dell'Agenzia;

ATTESO che in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del CCDI anno 2023 si provvederà agli adempimenti relativi al controllo sulla compatibilità dei costi, previsti dall'art. 40bis, comma 1 del D.lgs. 165/2001;

DATO ATTO che, La Responsabile Unica del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 è la Dirigente dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali;

SU PROPOSTA della dirigente dell'Area Risorse, Pianificazione, Formazione, Affari Generali formulata sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata dall'ufficio competente coordinato dal responsabile della P.O. "Trattamento giuridico";

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI COSTITUIRE il "Fondo risorse decentrate" – parte stabile - del personale del Comparto ARSIAL per l'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € 1.286.060,00 le cui risorse sono allocate sul capitolo 1.01.01.01.004.01 del bilancio di previsione per l'anno 2023, fatte comunque salve eventuali successive rettifiche ed integrazioni all'esito di eventuali nuovi indirizzi, indicazioni ministeriali ovvero novità normative nonché giurisprudenziali.

DI DARE ATTO che le risorse variabili saranno sottoposte all'apprezzamento dell'Organo di Vertice dell'Agenzia ai fini della specifica allocazione nel bilancio dell'Ente ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001).

DI DARE ATTO che si provvederà successivamente alla Costituzione definitiva del Fondo stesso.

DI TRASMETTERE la presente determinazione di costituzione di parte stabile del fondo 2023 al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia per la certificazione preventiva di competenza.

DI PROCEDERE, in sede di tavolo negoziale con le OO.SS. e le R.S.U., alle trattative per la distribuzione delle risorse decentrate e alla sottoscrizione della pre-intesa sul contratto decentrato integrativo di parte economica.

DI DARE ATTO che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali.

DI ATTESTARE che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2023 afferenti alla spesa del personale.

DI DARE ATTO che il fondo provvisorio complessivamente determinato in €. 1.499.326,00, unitamente al fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative (Elevate Qualificazioni) di € 468.000,00, oltre ad € 4.564,00 non soggette al limite, rispetta, per quanto sopra riportato, il limite rappresentato del corrispondente Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2016 (art. 23, c. 2, del D.lgs. 75/2017).

DI TRASMETTERE, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U..

DI DEMANDARE alla dirigente dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali tutti gli atti conseguenziali necessari all'esecuzione del predetto provvedimento.

La presente determinazione, non essendo soggetta a controlli esterni, ai sensi della L.R.n. 2 del 10 gennaio 1995 e ss.mm.ii., viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs. 33/2013	23			X			X	
D.lgs. 33/2013	19	1				X	X	

Costituzione e verifica fondo anno 2023

DESCRIZIONE PRECEDENTE	2016		2023	DESCRIZIONE ATTUALE
RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE				
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	1.656.210,00			IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017 AL NETTO DELLE RISORSE DESTINATE NEL MEDESIMO ANNO ALLE P.O. (REVISIONATO) - art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	82.408,00			
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	66.194,00	-	1.359.548,00	
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	33.726,00			
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4. C.2. CCNL 2000-01)	51.358,00			
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO P.E.O. - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	-			
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001	5.950,00	-	-	
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOT. ORG. - (ART.15. C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	-	-	-	
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)	-	-	38.000,00	
			58.207,00	
RIDUZIONI CONSOLIDATE (periodi 2010-2014 e 2015-2016)	342.934,00	-	342.934,00	RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO PREC.- (ART. 67 C.2 lett. c) CCNL 2016-2018)
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTI AL LIMITE	1.552.912,00	-	1.112.821,00	

RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE				
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15. C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)	59.083,00	-	62.230,00	INCREMENTO PER RASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 67 C.2 lett. e) CCNL 2016-2018)
		-	57.289,00	DIFFERENZIALI PEO SUL PERSONALE IN ESSERE AL 1/3/2018 - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-2018)
INCREMENTO € 83,20 PER OGNI DIP. IN SERVIZIO AL 31/12/2015 - DAL 2019	-	-	9.318,00	INCREMENTO PREVISTO DALL'ART. 67 COMMA 2 LETT. a)
		-	9.295,00	INCREMENTO PREVISTO DALL'ART.79 COMMA 1 LETT. b), CCNL 16/11/2022
		-	20.873,00	DIFFERENZE INCREMENTI A REGIME - ART. 79, COMMA 1, LETT. d), CCNL 16/11/2022
		-	14.234,00	INCREMENTO PREVISTO DALL'ART.79 COMMA 1-bis, CCNL 16/11/2022
		-		INCREMENTO PREVISTO DALL'ART.79 COMMA 3, CCNL 16/11/2022
TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTI AL LIMITE	59.083,00	-	173.239,00	

TOTALE RISORSE STABILI	1.611.995,00	-	1.286.060,00
-------------------------------	---------------------	---	---------------------

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE				
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (2)	-	-	-	SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67 C.3 lett. a) CCNL 2016-2018)
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)	-	-	-	RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IN CORSO DI ANNO PRECEDENTE	-	-	1.900,00	R.I.A. E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IN CORSO DI ANNO PREC. (ART. 67 C.3 lett. d) CCNL 2016-2018)
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) (3) / ALTRE RISORSE VARIABILI	28.814,00	-	-	SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 67 C.3 lett. c) CCNL 2016-2018)
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOT. ORG. - (ART.15. C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)	80.000,00	-	79.005,00	INCREMENTO PER ADEGUARE DISPONIBILITA' FONDO - (ART. 79 C.2 lett. c) CCNL 2019-2021)
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	49.246,00	-	49.246,00	INTEGRAZIONE 1,2% m.s. 1997 - (ART. 79 C.2, lett. b) CCNL 2019-2021)
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	-	-	-	MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000; ART. 67 C.23 lett. f) CCNL 2016-201)
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	158.060,00	-	130.151,00	

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE				
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001	150.763,00	-	49.727,00	ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 80, C.1 ultimo capoverso CCNL 2019-2021)
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	355,00	-	-	ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO - (ART. 79 C.2 lett. D) CCNL 2019-2021)
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)	24.488,00	-	7.399,00	ART. 79, C. 3, CCNL 16/11/2022 "UNA TANTUM 2022"
QUOTE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SUCCESSIVE AL 1/1/2018	-	-	-	QUOTE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SUCCESSIVE AL 1/1/2018 (Art. 113 D.Lgs 50/2016)
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5)	-	-	-	COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5)
SPONSORIZZAZIONI, COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (6)	-	-	7.399,00	INCREMENTO PREVISTO DALL'ART.79 COMMA 3 (INTEGRAZIONE RISORSE C.2, LETT. C), CCNL 16/11/2022
		-	18.590,00	ART. 79, C. 1, LETT. B) - C. 5, CCNL 16/11/2022 "UNA TANTUM 2021-22"
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	-	-	-	RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE - (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	175.606,00	-	83.115,00	

TOTALE RISORSE VARIABILE	333.666,00	-	213.266,00
---------------------------------	-------------------	---	-------------------

TOTALE FONDO	1.945.661,00	-	1.499.326,00
	1.710.972,00	-	1.242.972,00
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO			468.000,00
TOTALE SALARIO ACCESSORIO EX ART. 79 COMMA 6 CCNL 2019-2021	1.710.972,00	-	1.710.972,00

RIDUZIONE PER SUPERAMENTO LIMITE 2016 - -

TOTALE FONDO COMPARTO - **1.499.326,00**

